

STATUTO

LE GRAZIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ORISTANO OR VIA FELICE
LOFFREDO 4

Numero REA: OR - 368262

Codice fiscale: 01285900955

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-02-2025 - Statuto completo	2
--	---

All. A) all'atto del 20/02/2025, Rep. n. 67.729/39.250

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una società cooperativa, denominata “**Le Grazie Società Cooperativa Sociale**”.

La sede è fissata nel Comune di **Oristano**, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

La decisione di variare l'indirizzo, nell'ambito dello stesso Comune è di competenza dell'organo amministrativo. L'Organo Amministrativo può istituire agenzie ed uffici anche in altre località.

La cooperativa è costituita ai sensi della Legge 8 Novembre 1991, n.381 e del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 112.

ARTICOLO 2 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060, potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della data di scadenza.

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

ARTICOLO 3 - NORMATIVA GENERALE

Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti mutualistici e attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del libro V del codice civile, quelle del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, nonché le prescrizioni stabilite dalla legge n. 381 dell' 8 novembre 1991.

In quanto compatibili, si applicano le disposizioni previste dal Ti-

to V del libro V del codice civile, in materia di società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 4 - NORMATIVA SPECIALE

La Cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ARTICOLO 5 - REGIME MUTUALISTICO

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.

A norma dell'articolo 2514 del codice civile troveranno applicazione nella Cooperativa i principi della mutualità prevalente e quindi:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e

	i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	SCOPO - OGGETTO - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	
	ARTICOLO 6 - SCOPO SOCIALE	
	La Cooperativa sociale svolge servizi sociali, socio - sanitari, educativi, d'istruzione e formazione extrascolastica, senza fini di lucro e comunque senza essere legata a società aventi fini di lucro o da queste controllate secondo quanto previsto dall'art. 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche.	
	Per le proprie finalità la società si avvale delle didattiche e dei mezzi più idonei.	
	La Cooperativa persegue lo scopo di procurare ai soci il collocamento del loro lavoro e consentire agli stessi una continuità lavorativa alle migliori condizioni per mezzo delle attività sociali, nonché contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali.	
	Con deliberazione dell'organo amministrativo potrà dare altresì adesione ad organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico, di lavoro e solidaristico.	
	La cooperativa ha inoltre lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi e delle attività, ai sensi dell'articolo 1, lettera a della legge 381/1991 nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D.Lgs 3	

Luglio 2017 n. 112.

ARTICOLO 7 - OGGETTO SOCIALE

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto:

- servizi di assistenza domiciliare per anziani, portatori di handicap, sofferenti mentali, malati terminali e di aids, minori;
- servizi di assistenza geriatrica domiciliare, attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- servizi di sostegno e di trasporto sociale durante i soggiorni climatici e di vacanza per soggetti in difficoltà o per enti ed organizzazioni operanti nei settori socio - sanitari;
- gestione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, portatori di handicap, sofferenti mentali, malati terminali e di aids, minori, nonché servizi integrati per residenze protette;
- servizi e centri di riabilitazione;
- centri diurni e altre strutture con carattere animativi e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale;
- attività di formazione e consulenza;
- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile

all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

- gestione e animazione soggiorni di vacanza per anziani, portatori di handicap, sofferenti mentali, malati terminali e di aids, minori;

- gestione di ludoteche, servizi di sostegno socio educativo, servizi di spiaggia day, attività di animazione turistica, centri e aree adibite alla cura degli aspetti ricreativi e riabilitativi;

- organizzazione e gestione di scuole materne, baby parking, asilo nido e servizi baby sitter, nonchè attività assistenziali, di cure a vigilanza, educative e ricreative a carattere domiciliare e simile, in strutture o centri residenziali o semiresidenziali, a favore dell'infanzia, di minori, di infermi o disabili, di portatori di handicap e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno e di emarginazione;

- gestione di strutture ricettive per l'infanzia e/o per adolescenti
con servizio di puericulture continua e temporanea;

- servizio mensa e di assistenza nelle attività del dopo scuola;

- organizzazione gestione case di riposo e case protette;

- attività di assistenza infermieristica e sanitaria;

- gestire, in proprio o in convenzione con Asl, comuni, provincie e comunità montane, strutture residenziali o semiresidenziali (comunità alloggio, case protette, case - famiglia, day hospital, centri di pronto intervento ed asili nido) per anziani, portatori di handicap,

		sofferenti mentali, malati terminali e di aids, minori;
		- gestire strutture e case di accoglienza di ogni tipo e genere, e di
		tutti i servizi di assistenza, accoglienza e servizi connessi per mi-
		granti stranieri e richiedenti asilo, anche mediante la partecipazio-
		ne a specifiche gare di appalto e bandi di qualsivoglia natura;
		- attività di mediazione interculturale tra cittadini immigrati e la
		società locale, promuovendo, sostenendo e accompagnando en-
		trambe le parti; rimozione delle barriere culturali e linguistiche;
		- promozione sul territorio della cultura di accoglienza e dell'integrazione socioeconomica; conoscenza e pratica dei diritti e dei doveri vigenti in Italia, in particolare accesso e fruizione dei servizi pubblici e privati.
		La società potrà collaborare con organismi ed istituzioni, pubblici e privati, nel processo di adeguamento delle prestazioni offerte all'utenza immigrata ed operare in tutte le situazioni di difficoltà comunicative e/o di comprensione tra persone di culture diverse, al fine di dissipare i malintesi o i potenziali conflitti dovuti ad un diverso sistema di codici e valori culturali.
		La società si avvarrà di soggetti con esperienze di migrazione o di prolungata residenza all'estero aventi specifiche conoscenze nei codici linguistici e culturali della popolazione migrante di riferimento.
		Promozione turistica, turismo sostenibile e responsabile;
		- progettare itinerari didattici per valorizzare la cultura, la storia e l'ambiente del nostro territorio; il recupero e la gestione di strutture

	logistiche e di supporto alle attività escursionistiche (rifugi, ostelli, campeggi, aree protette, ecc.);
	- attività di agricoltura sociale, educare al lavoro manuale, strumento in grado di sviluppare la personalità e autonomia dei soggetti svantaggiati e favorire la loro partecipazione attiva alla vita della collettività;
	- promuovere l'integrazione tra l'attività produttiva agricola e l'offerta di servizi culturali, sociali, educativi, assistenziali, sanitari, formativi e occupazionali a vantaggio di soggetti deboli, in particolare di detenuti, ex detenuti, condannati, ex condannati, portatori di handicap, bambini e adolescenti, con particolare attenzione per i minori con disagio familiare;
	- valorizzare le specificità e le risorse delle aree rurali, promuovendo la riscoperta del patrimonio ambientale, culturale, e creativo del territorio;
	- creare collaborazioni tra le imprese, soggetti del terzo settore e le istituzioni pubbliche per migliorare la qualità della vita e l'integrazione e lo scambio di esperienze tra i giovani delle scuole, i soggetti appartenenti a fasce deboli e il mondo dell'impresa e del lavoro;
	- promuovere pratiche culturali e tecniche di produzione rispettose delle varietà autoctone e del benessere degli animali allo scopo di favorire la biodiversità, di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio;

- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie, centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri educativi per anziani e disabili, ludoteche e ogni altro servizio, anche a domicilio, volto all'educazione e all'assistenza della prima infanzia e di bambini, adolescenti e giovani; attività e servizi per l'integrazione di minori con disabilità e/o fragilità, sia in ambito scolastico sia extrascolastico;

- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di strutture residenziali per anziani e disabili;

- gestione di servizi di tutoraggio per inserimenti lavorativi per disabili e persone svantaggiate;

- l'organizzazione e la gestione di strutture adibite all'attività sanitaria, socio sanitaria, socio - culturale, socio assistenziale, educativa e ricreativa per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà.

Per tutte quelle, tra le attività di cui al presente oggetto sociale, che necessitassero, per la loro esplicazione, dell'intervento di professionisti iscritti in appositi albi ovvero di personale comunque dotato di peculiari qualifiche e/o competenze o di specifiche autorizzazioni, l'attività della società verrà esercitata avvalendosi di detti professionisti e/o di detto personale, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

La cooperativa potrà avvalersi di tutte le provvidenze agevolative previste da leggi regionali, nazionali e comunitarie per l'imprenditoria e quant'altro dovesse rendersi accessibile e che l'organo am-

10 di 42

	ne a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies del	
	codice civile, previa delibera da parte dell'assemblea dei soci.	
	ARTICOLO 8 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	
	La cooperativa nello svolgimento della propria attività, si avvarrà,	
	prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci e comunque,	
	avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e dell'oggetto socia-	
	le, potrà comunque occasionalmente ovvero in modo continuativo	
	avvalersi della prestazione di terzi soggetti con i quali si converrà	
	la natura ed il tipo di rapporto di prestazione da instaurare.	
	Le modalità di assunzione e di nomina del personale, nonché i di-	
	ritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni dello stesso, troveranno	
	fonte nel Regolamento di cui all'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n.	
	142 e nel rispetto comunque delle vigenti norme di legge, in parti-	
	colare della Legge n. 62/2000 e del contratto collettivo nazionale	
	di settore.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il	
	principio della parità di trattamento tra i soci operatori.	
	I SOCI	
	ARTICOLO 9 - REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile.	
	Possono essere soci operatori le persone fisiche appartenenti alle	
	seguenti categorie:	
	1.1 Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le persone	
	fisiche aventi capacità di agire, che esercitano l'arte o il mestiere	

corrispondenti alla specialità della Cooperativa e abbiano maturato una capacità professionale nei settori definiti nell'oggetto della società e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci in conformità a quanto stabilito dalla legge 142/2001 e successive modificazioni. Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i soci lavoratori di cui all'art. 13 del D.lgs 112/2017.

1.2 Soci in prova (a norma dell'art. 2527) sono soci operatori ammessi in una categoria speciale in virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci

cooperatori. Al termine di un periodo di cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Il socio in prova ha l'obbligo di partecipare alla vita sociale ma non ha diritto di voto nelle assemblee.

Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto il Consiglio di Amministrazione provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private le cui attività siano conformi allo scopo perseguito dalla cooperativa ed abbiano i requisiti necessari per l'ammissione nella società.

1.3 soci volontari (articolo 2 legge 381/91) sono i soci che partecipano all'attività lavorativa della società ma senza percepire compenso di alcuna natura, fatti salvi i rimborsi delle spese vive effettivamente sostenute e documentate: i soci volontari non possono superare il 50% di tutti i soci e devono essere iscritti in una separata sezione del libro soci, nonché assoggettati ad assicurazione INAIL contro gli infortuni, qualora svolgano di fatto attività assicurabili.

2.1 Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari.

La Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, secondo la disciplina prevista per le società per azioni e dalle leggi speciali. Si applicheranno gli articoli 2346 e segg. e gli articoli 2410 e segg., nonché la Legge n° 59/92.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese

identiche o affini con quella della Cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2545-bis del codice civile.

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano già maturato esperienza lavorativa e professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa.

È, inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad

altre Cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

ARTICOLO 10 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

- a) - se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, cittadinanza, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento;
- b) - se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione;
- c) - l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;
- d) - l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né su-

periore al limite massimo fissato dalla legge;

e) - la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

ARTICOLO 11 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 9) e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DEI SOCI		
I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo:		
- le quote sociali sottoscritte;		
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea;		
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo.		
Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.		
I soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.		
Le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.		
Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.		
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della ri-		

chiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

ARTICOLO 13 - CATEGORIA SPECIALE

PER I NUOVI SOCI COOPERATORI

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del codice civile.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa;
- coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al

19 di 42

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 15 (quindici) del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dagli articoli 10, 11 e 12.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito Regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dagli articoli 15 e 16.

ARTICOLO 14 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

a) - abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) - non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ARTICOLO 15 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;

b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 9);

	d) che compia attività dannosa per la cooperativa o che sia in concorrenza con essa o che sia in conflitto d'interessi rispetto alla carica assunta all'interno della stessa;	
	e) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;	
	g) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società, oppure fomenta dissidi o disordini tra soci;	
	h) che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la sua volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;	
	i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al	

Tribunale competente.

ART. 16 - PROVVEDIMENTI IN CASO

DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'organo amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

ART. 17 - DIRITTI CONSEGUENTI

AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'even-

tuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di tre anni.

ARTICOLO 18 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo.

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso, conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

STRUMENTI FINANZIARI

ARTICOLO 19 - STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative.

La Cooperativa potrà altresì emettere, con le medesime modalità, quote destinate a soci sovventori, nel rispetto dell'art. 4 della legge n. 59/92 e di ogni altra disposizione legislativa in materia.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

- le modalità di circolazione;

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corrispondenza degli interessi;

- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui all'art. 23 del presente statuto.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

RISTORNI, BILANCIO E RIPARTO DEGLI UTILI

ARTICOLO 20 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di
euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);

- dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 19 del presente statuto;

- dalle quote sottoscritte dai soci sovventori, nel rispetto dell'art. 4 della legge n. 59/92, di cui al precedente art. 19 del presente statuto;

2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 23) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte.

Le riserve, ad eccezione di quella di cui al punto 3, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

ARTICOLO 21 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede

de alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

L'organo amministrativo documenta in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

In tale relazione l'organo amministrativo illustra anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centoottanta) giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 22 - RISTORNI

L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali debbono risultare in linea con le seguenti direttive:

- a) - aver agito nell'ambito della Cooperativa attivamente per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- b) - non trovarsi nella condizione di morosità nei confronti della Cooperativa;
- c) - non essere stati richiamati verbalmente ovvero per iscritto per atti, fatti, comportamenti ritenuti dannosi per la Cooperativa;
- d) - essere soci della cooperativa da almeno dodici mesi;
- e) - non aver presentato richiesta di dimissioni dalla Cooperativa.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dall'organo amministrativo.

ARTICOLO 23 - DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

a) - una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva

legale;

b) - una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo

della Cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla

legge;

c) - un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ri-

storno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti

in materia e dal precedente art. 22);

d) - un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale

effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in

misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi,

aumentato di due punti e mezzo; è fatto divieto di distribuire i di-

videndi in misura superiore;

e) - un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale

sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per

il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

f) - quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le desti-

nazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisi-

ti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei

commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devolu-

ta alle riserve indivisibili.

ARTICOLO 24 - TRASFERIMENTO

DELLE QUOTE SOCIALI

Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne

comunicazione scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al Tribunale competente.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 25 - SISTEMA DI

AMMINISTRAZIONE E ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) l'organo di controllo o revisore se nominato.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 26 - CONVOCAZIONE		
	L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti i membri dell'organo amministrativo, l'organo di controllo o il revisore sono presenti ovvero, per dichiarazione del Presidente dell'Assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione. Se l'organo amministrativo o l'organo di controllo o revisore, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 21 del presente statuto.	

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;
- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- lo scioglimento della società;
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

la deliberazione dell'Assemblea deve essere assunta alla presenza di un notaio.

ARTICOLO 27 - DECISIONI DEI SOCI

RIUNITI IN ASSEMBLEA

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;

2. l'approvazione del bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del D.Lgs 112/2017;

3. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

4. la nomina dell'organo di controllo e di revisione;

5. le modificazioni dello statuto;

6. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

7. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

8. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

ARTICOLO 28 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima co-

	me in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta	
	dei voti dei soci presenti o rappresentati.	
	Tuttavia, l'Assemblea convocata per le modificazioni dell'atto co-	
	stitutivo e/o dello statuto; sulle decisioni di compiere operazioni	
	che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale	
	determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci nonchè lo scioglimento e la liquidazione della socie-	
	tà, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà valida-	
	mente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti	
	spettanti.	
	ART. 29 - DIRITTO DI VOTO	
	E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA	
	Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti	
	nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel	
	pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi rimanendo i limiti	
	al diritto di voto previsti per i soci iscritti nella categoria speciale	
	dall'art. 13) del presente statuto.	
	Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote so-	
	ciali possedute; per i soci iscritti nella categoria speciale si rinvia	
	all'art. 13) del presente statuto.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire perso-	
	nalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare,	
	mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al	
	voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due dele-	
	ghe.	

ARTICOLO 30 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA		
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice - Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.		
La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'Assemblea con la maggioranza dei voti presenti.		
Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.		
ORGANO AMMINISTRATIVO		
ARTICOLO 31 - AMMINISTRATORI		
La Cooperativa deve essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.		
L'incarico è previsto per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.		
L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.		
Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice - Presidente.		
Non possono assumere la Presidenza i rappresentanti delle società		

costituite da socio unico persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165 e ss.mm..

Art. 32 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, all'organo di controllo o revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed l'organo di controllo o revisore, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cooperativa.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, del codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale se nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in ca-

rica all'atto della loro nomina.

Art. 33 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati i limiti ai poteri del Consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri ovvero a uno o più dei suoi componenti.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 34 - RAPPRESENTANZA LEGALE

La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in giudizio al Presidente del Consiglio, al Vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Articolo 35/a

COLLEGIO SINDACALE E SINDACO UNICO.

Al verificarsi delle condizioni poste all'art. 2477 c.c. la società procederà alla nomina di un sindaco unico o di un collegio sindacale.

In caso di nomina il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso.

I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dai soci di approvazione

del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito o sia nominato un nuovo sindaco unico. Il collegio sindacale, o sindaco unico, ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis cod. civ. e potrà inoltre esercitare il controllo contabile; in tale caso essi dovranno essere revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ..

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Articolo 35/b

REVISORE CONTABILE

In alternativa al collegio sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del collegio a sensi dell'art. 2477 c.c.) il controllo contabile della società può essere esercitato da un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ..

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

Il revisore svolge le funzioni previste dalla normativa vigente in materia.

SCIoglimento E ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 36 - SCIoglimento

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge nonché nei seguenti casi:

- impossibilità del raggiungimento dello scopo sociale;
- deliberazione dell'Assemblea dei soci in seduta straordinaria.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del Registro delle Imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'Assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento.

41 di 42

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.